



Segreterie Provinciali di Verona

Alla c.a. del/della Dirigente Scolastico/a

OGGETTO: FORMAZIONE DEL PERSONALE DOCENTE

Spettabile Dirigente

giungono alle scriventi Organizzazioni sindacali segnalazioni circa la diffusione di "disparate e fuorvianti notizie" in merito alla formazione del personale docente.

Auspiciando di fare cosa gradita, al fine di evitare spiacevoli malintesi ed eventuali contenziosi, intendiamo sottoporle la seguente sintesi delle disposizioni normative in merito a detta formazione, relativamente agli aspetti attinenti al rapporto di lavoro.

La Legge 107/2015, comma 124, stabilisce che "Nell'ambito degli adempimenti connessi alla funzione docente, la formazione in servizio dei docenti di ruolo è obbligatoria, permanente e strutturale".

Il CCNL vigente stabilisce all'art. 26, comma 2, che "La funzione docente si fonda sull'autonomia culturale e professionale dei docenti; essa si esplica nelle attività individuali e collegiali e nella partecipazione alle attività di aggiornamento e formazione in servizio", all'art 64, comma 1, che "La partecipazione ad attività di formazione e di aggiornamento costituisce un diritto per il personale in quanto funzionale alla piena realizzazione e allo sviluppo delle proprie professionalità" ed all'art. 63, comma 1, che "La formazione costituisce una leva strategica fondamentale per lo sviluppo professionale del personale, per il necessario sostegno agli obiettivi di cambiamento, per un'efficace politica di sviluppo delle risorse umane. L'Amministrazione è tenuta a fornire strumenti, risorse e opportunità che garantiscano la formazione in servizio".

Di conseguenza, partecipare ad iniziative di formazione in servizio è un diritto-dovere del personale docente ed è un dovere dell'amministrazione organizzare le opportunità di formazione e garantire le condizioni per la loro fruibilità.

Il compito di definire le attività di formazione (oggetto, durata e calendarizzazione) del personale docente spetta alla singola istituzione scolastica, in particolare al Collegio dei docenti che delibera il relativo piano (art. 7, comma 2, DLvo 297/1994; art. 66 CCNL). L'obbligatorietà di cui al comma 124 della Legge 107/2015 è operante esclusivamente nei limiti stabiliti in detta delibera.

La partecipazione alle iniziative di formazione organizzate dall'Amministrazione o dall'istituto costituisce servizio a tutti gli effetti (art. 64, c. 3, CCNL).

Le iniziative di formazione possono essere legittimamente inserite nel piano annuale delle attività deliberato dal Collegio dei docenti (art. 28, c. 4, CCNL) nell'ambito delle attività di carattere collegiale di cui all'art. 29, c. 3, let. a), CCNL; qualora ciò comportasse un superamento delle 40 ore annuali, le ore eccedenti tale limite vanno retribuite come disposto dall'art. 88, c. 2, let. d), CCNL.

Qualora, invece, il Collegio dei docenti non avesse provveduto ad inserire le iniziative di formazione all'interno del piano delle attività, la partecipazione alla formazione deliberata costituirebbe una prestazione aggiuntiva da retribuire per intero.

"Qualora i corsi si svolgano fuori sede, la partecipazione ad essi comporta il rimborso delle spese di viaggio" (art. 64, c. 3, CCNL)

Resta fermo, naturalmente, il diritto dei docenti di partecipare a iniziative di formazione con l'esonero dal servizio per cinque giorni ogni anno.

Nell'augurarle buon lavoro, si porgono distinti saluti.

Verona, 21 febbraio 2017

I segretari generali

FLC CGIL
(B. PELLEGRINI)

CISL SCUOLA
(A. REBONATO)

SNALS CONFSAL
(A.FORTI)

GILDA UNAMS
(A. GULOTTA)